

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

SEZIONE LAVORO

R.G. 4052 / 2024

Il giudice Valentina Di Salvo,

letti gli atti del procedimento;

considerato che l'udienza del 04/02/2026 è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - *ter* c.p.c.;

viste le note scritte depositate da parte ricorrente;

decide con sentenza emessa fuori udienza e comunicata alle parti.



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

TRIBUNALE DI AGRIGENTO

Sezione Lavoro

Il giudice del Tribunale di Agrigento, dott.ssa *Valentina Di Salvo*, in funzione di Giudice del Lavoro, disposta la sostituzione dell'udienza del 04.02.2026 col deposito di note scritte *ex art. 127 ter* c.p.c., ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G.N.R. 4052/2024

promossa da

██████████, C.F. ██████████, rappresentata e difesa dagli avv. ti GIUSEPPE MINIO e ANTONIO MARCHETTA, giusta procura in atti,

-ricorrente-

contro

██████████, in persona del legale rappresentante pro tempore,

-convenuto contumace-

Oggetto: reddito di cittadinanza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 19.12.2024, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio l'██████ chiedendo dichiararsi l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, entrambi del 01.04.2024, e concernenti la revoca del beneficio al reddito di cittadinanza (domanda prot. n. ██████████ e prot. n. ██████████) con le conseguenti richieste di restituzione degli importi pari a € 12.868,01, per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020, e pari ad € 2.952,31, per il periodo da luglio 2021 ad aprile 2022; chiedeva di dichiarare l'illegittimità della revoca, con annullamento dei provvedimenti impugnati. Con condanna alle spese di giudizio.

Seppur regolarmente citato in giudizio, l'████████████████████.

La causa, senza alcuna attività istruttoria e disposta la trattazione scritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 *ter* c.p.c., è stata decisa in data odierna, a seguito del deposito delle note scritte.

Il ricorso va accolto.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'██████ regolarmente citato in giudizio e non costituitosi.

Va premesso che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'erogazione del reddito di cittadinanza e la conseguente legittimità o meno dei provvedimenti di revoca disposti dall'██████ del suddetto sussidio economico precedentemente liquidati.

Giova anzitutto precisare che il reddito di cittadinanza, introdotto con D.L. n.4 del 28 gennaio 2019, convertito con Legge n. 26 del 28 marzo 2019, è una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale. Si tratta di un sostegno il quale *“E' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio”* di specifici requisiti di cittadinanza residenza e soggiorno, oltre che di peculiari requisiti economici e patrimoniali.



L'art. 2 comma 1 lett. a, b, l'art.5 commi 4, 5 e 6, l'art. 7 commi 1,2, 4 del d.l. 4/2019, nel testo vigente *ratione temporis* prevede che: art.2: (beneficiari):

1. Il Rdc e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere:

1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;

2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo;

b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere:

1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE e' calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000;

3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;

4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta



soglia e' incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia e' incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE.

L'articolo 6, 2 co, dispone che *"L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, e' punita con la reclusione da uno a tre anni. Comma 4. (Sanzioni) Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva"*. A seguito della revoca, il beneficiario e' tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito.

Parte ricorrente si duole, in prima battuta, del provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza motivato da: *"omessa dichiarazione all'atto della domanda di attività lavorativa, di componenti del nucleo, non interamente valorizzata in ISEE. Nello specifico, alla data di presentazione della domanda RDC del 15/03/2019, non veniva dichiarato il rapporto di lavoro del componente del nucleo [REDACTED], iniziato in data 16/10/2028 [2018] e in corso di svolgimento alla data di presentazione della domanda RDC"* e della conseguente richiesta di restituzione dell'importo di euro 12.868,01 per il periodo da aprile 2019 a settembre 2020.

Egli ha allegato in ricorso di avere presentato, con riferimento alle annualità interessate, la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e che il reddito prodotto dalla coniuge [REDACTED] nell'anno 2018 è stato di euro 1.787,56, nell'anno 2019 di euro 5.912,75 e nell'anno 2020 di appena euro 1.183,13; pertanto, evidenziava che si trattava di redditi comunque inferiori alla soglia prevista dalla normativa in materia ai fini del riconoscimento del beneficio.

Ebbene, stante la non contestazione da parte dell'[REDACTED] circa tale circostanza, occorre valutare se l'omessa dichiarazione, che non influisce sulla spettanza del beneficio, conduce comunque alla revoca dello stesso.



Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 04/02/2026

In sede penale, è ormai granitico l'orientamento per cui la rilevanza penale delle omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autocertificazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza è subordinata a una condizione oggettiva di funzionalità. In particolare, la condotta integra il reato di indebita percezione del reddito di cittadinanza solo se la stessa è funzionale ad ottenere un beneficio non spettante o spettante in misura superiore a quella di legge. Ne consegue che, le omissioni o le false indicazioni relative ad informazioni non determinanti ai fini del riconoscimento o della quantificazione del beneficio risultano penalmente irrilevanti.

Occorre valutare se tale principio è mutuabile anche in sede civilistica.

A tal fine è utile introdurre un ulteriore distinzione presente nella normativa dettata che distingue tra le ipotesi di revoca avente efficacia retroattiva e le ipotesi di decadenza dal beneficio con effetto *ex nunc*.

L'art. 7, co. 1, del D.L. 4/2019 dispone «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni»; parimenti punita con la reclusione da uno a tre anni è «l'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio» (comma 2); il successivo comma 4 prevede che: «Fermo quanto previsto dal comma 3 quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito»; infine, il comma 6, nel disciplinare la sanzione minore della decadenza, così recita: «La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 3, comma 10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso».



Nel caso di specie, dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e secondo il calcolo previsto dall'art. 6 della circolare n. 42 del 20.03.2019, seppur considerando i nuovi redditi allegati, non risulta superata dal [REDACTED] la soglia reddituale prevista per il riconoscimento del reddito di cittadinanza.

Stante l'omessa dichiarazione che, tuttavia, non incide in sé sulla percezione del beneficio ma tutt'al più sulla misura dello stesso, sarebbe stata corretta l'adozione da parte dell'ente previdenziale di un provvedimento di decadenza dal beneficio, con recupero solo delle maggiori somme elargite; ragion per cui, deve ritenersi illegittimo il provvedimento di revoca emanato.

Per quanto attiene, poi, all'ulteriore indebito da riferirsi alla successiva domanda del 02.10.2020 prot. n. [REDACTED], con cui è stata disposta la revoca del reddito di cittadinanza per: *"accertamento ispettivo di svolgimento di lavoro nero"*, l'onere della prova in merito alle circostanze allegate grava in capo all'ente resistente che non ha ottemperato ad esso a causa della sua mancata costituzione.

Pertanto anche in relazione alla domanda del 02.10.2020 prot. n. [REDACTED], va annullato l'indebito notificato al Termini in data 01.04.2024.

Il ricorso va quindi accolto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla i provvedimenti del 01.04.2024 con riferimento alla domanda prot. n. [REDACTED] e prot. n. [REDACTED]; condanna l'[REDACTED] al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali che si liquidano in complessivi [REDACTED] per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15% come per legge, e ne dispone la distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Agrigento, 02/02/2026.

IL GIUDICE

Valentina Di Salvo

